

È iniziato, in Commissione Affari Sociali, l'iter per la discussione della proposta di legge AC. 746, firmata da me, sulla donazione del corpo "post mortem" a fini di studio e ricerca scientifica. Assumere decisioni sul "post mortem" può apparire sconcertante. Per taluni aspetti, invece, è rasserenante, perché conferisce la certezza che le proprie convinzioni etico-religiose e non solo, saranno tenute in debita considerazione.

La legge 1° Aprile 1999, n.91, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, disciplina il prelievo di organi e di tessuti. L'art. 4, comma 1, stabilisce che i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria volontà, in ordine alla donazione di organi, successivamente alla morte. La mancata dichiarazione, è considerata quale assenso alla donazione. Tuttavia, il principio del silenzio assenso non è stato applicato, per la mancata costituzione di un'anagrafe informatizzata. Pertanto, l'attuale sistema transitorio prevede il consenso o dissenso esplicito. In assenza di entrambi, è consentito il prelievo di organi solamente nel caso in cui i familiari, non si oppongano al prelievo. Qualunque nota scritta che riporti: cognome e nome, data di nascita, codice fiscale, dichiarazione di volontà, data e firma, è considerata valida ai fini della manifestazione di volontà. Ogni cittadino può registrare la propria volontà all'ASL di appartenenza. Valgono nella stessa misura l'atto olografo o la tessera AIDO o di una delle altre associazioni di volontariato attive nel settore. La proposta di legge A.C. 746, disciplina in 8 articoli la donazione del corpo "post mortem" a fini di studio e di ricerca scientifica.

L'articolo 1, prevede l'obbligo dell'espressione in vita del consenso alla donazione del corpo ai fini di studio e di ricerca scientifica. L'articolo 2, stabilisce che il Ministro della Salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, per le rispettive competenze, promuovono campagne informative, per diffondere la conoscenza delle nuove di-

«POST-MORTEM» UNA LEGGE CHIARA PER RASSERENARE

di GERO GRASSI

DEPUTATO PD, VICEPRES. COMMISSIONE AFFARI SOCIALI

sposizioni tra i cittadini e i medici di strutture sanitarie pubbliche e private. L'articolo 3, prevede l'obbligo di redigere testamento olografo in duplice copia, per manifestare il consenso alla donazione del corpo "post mortem": una copia del testamento deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio. Va ricordato che il testamento olografo è quello redatto senza particolari formalità, purché, scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

L'articolo 4, stabilisce che, nell'ambito delle strutture universitarie e delle aziende ospedaliere di alta specialità, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sceglie i centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme. L'articolo 5, obbliga i citati centri di riferimento alla restituzione della salma alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla consegna. Le spese per il trasporto della salma, dal momento del decesso alla riconsegna, nonché quelle relative alla tumulazione di essa sono a carico dell'istituzione in cui ha sede il centro di riferimento. L'articolo 6, stabilisce che la donazione del corpo "post mortem" non possa avere fini di lucro. L'articolo 7, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della Salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per l'attuazione delle presenti disposizioni, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore. L'articolo 8 reca la copertura finanziaria.

Credo che i tempi siano maturi e una legge che rispetti le posizioni di tutti sul "post mortem" sia non solo possibile, ma necessaria. Attardarsi su determinate leggi equivale a bloccare il progresso scientifico, medico e tecnologico del Paese, per questo motivo ritengo importante dare il mio contributo, perché quel che a primo avviso può apparire una materia legata alla morte, è invece una materia legata alla vita.

